REGOLAMENTO (CEE) N. 624/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 267/91 [5], prevede all'articolo 6 che i titoli MCS e i titoli d'importazione MCS hanno una validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo;

considerando che, a causa dell'insularità e della lontananza delle regioni delle Azzorre e di Madera, risulta opportuno prorogare il periodo di validità dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS per i prodotti immessi sul mercato nelle Azzorre e a Madera;

considerando che, date le particolari caratteristiche della produzione di pulcini, risulta inoltre opportuno prorogare il periodo di validità dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS per pulcini;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3817/90 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 6*

I titoli MCS di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/86 e i titoli d'importazione MCS di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento hanno una validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per tutti i prodotti elencati in allegato, ad eccezione dei prodotti che rientrano nelle sottocategorie 2 a) e 3 a), a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia i titoli MCS e i titoli d'importazione MCS hanno una validità di 30 giorni se i prodotti sono immessi sul mercato a Madera e di 45 giorni se immessi sul mercato nelle Azzorre.

Per i prodotti che rientrano nelle sottocategorie 2 a) e 3 a) dell'allegato, i titoli hanno una validità di 40 giorni per l'intero territorio del Portogallo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica anche ai titoli MCS e ai titoli d'importazione MCS rilasciati precedentemente alla sua entrata in vigore e per i quali non è ancora scaduto il periodo di validità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36.
[5] GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 13.